

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Oggetto: Rettifiche ed integrazioni alla DGR 1265/2023 concernente: “Aggiornamento dell'allegato 'A' alla DGR 940 del 20 luglio 2020, recante: “LR 21/2016, art. 3, comma 1, lettera b) – requisiti per il rilascio delle autorizzazioni e disciplina dei procedimenti relativi alle ‘Strutture sociali’””.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dal Settore “Inclusione Sociale e Strutture Sociali” dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO, per motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in merito;

VISTO il parere favorevole di cui all'articolo 4, comma 5, della legge regionale 30 luglio 2021, n. 18, sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica, del dirigente ad interim del Settore “Inclusione Sociale e Strutture Sociali” e l'attestazione dello stesso che dalla presente deliberazione non deriva né può comunque derivare un impegno di spesa a carico del bilancio regionale;

CONSIDERATO il “Visto” del dirigente della Direzione Politiche Sociali;

VISTA la proposta del direttore del Dipartimento “Politiche Sociali, Lavoro, Formazione e Istruzione”;

VISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione;

Con la votazione, resa in forma palese, riportata nell'allegato “Verbale di seduta”

DELIBERA

1. Di approvare l'aggiornamento dell'allegato 'A' della DGR 1265 del 31 agosto 2023, che viene sostituito dall'allegato 'A' alla presente deliberazione, di cui forma parte integrante.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
Francesco Maria Nocelli

Documento informatico firmato digitalmente

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
Francesco Acquaroli

Documento informatico firmato digitalmente

DOCUMENTO ISTRUTTORIO



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Normativa di riferimento

- Decreto legislativo 502 del 30 dicembre 1992 e s.m.i. , recante: "Riordino della disciplina in materia Sanitaria".
- Decreto legislativo n. 112/1998: "Ripubblicazione del testo del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante: "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59", corredato delle relative note".
- Legge n. 241/1990, e s.m.i., recante: "Nuove norme sul procedimento amministrativo".
- Legge 328/2000, recante: "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali".
- Decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, recante: "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa".
- D.M. 21 maggio 2001, n. 308, recante: "Requisiti minimi strutturali e organizzativi per l'autorizzazione all'esercizio dei servizi e delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale, a norma dell'articolo 11 della legge 8 novembre 2000, n. 328".
- Legge costituzionale n. 3/2001, recante: "Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione".
- Legge regionale 20/2002, e s.m.i., recante: "Disciplina in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture e dei servizi sociali a ciclo residenziale e semiresidenziale".
- Regolamento regionale n. 1/2004 e s.m.i., recante: "Disciplina in materia di autorizzazione delle strutture e dei servizi sociali a ciclo residenziale e semiresidenziale".
- D.A. 98/2008, recante: "Piano sociale 2008/2010 – partecipazione, tutela dei diritti, programmazione locale in un processo di continuità, stabilizzazione ed integrazione delle politiche di welfare".
- Decreto del Presidente della Repubblica n. 160/2010, e s.m.i. , recante: "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008".
- D.A. 38/2011, recante: "Piano socio-sanitario regionale 2012/2014. Sostenibilità, appropriatezza, innovazione e sviluppo".
- D.G.R. 528/2012, recante: "Linee di attuazione ed implementazione del PSSR 2012-2014 - Approvazione".
- Decreto legislativo n. 33/2013, e s.m.i. , recante: "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".
- Decreto legislativo n. 222/2016, e s.m.i. , recante: "Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124. (16G00237)".
- Legge regionale 30 settembre 2016, n. 21, e s.m.i., recante: "Autorizzazioni e accreditamento istituzionale delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati e disciplina degli accordi contrattuali delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati".



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

-D.G.R. 940/2020, recante: “L.R. n. 21/2016, art. 3, comma 1, lettera b) – requisiti per il rilascio delle autorizzazioni e disciplina dei procedimenti relativi alle ‘Strutture Sociali’”.

- D.G.R. 1265/2023, concernente: “Aggiornamento dell’allegato ‘A’ alla DGR 940 del 20 luglio 2020, recante: “LR 21/2016, art. 3, comma 1, lettera b) – requisiti per il rilascio delle autorizzazioni e disciplina dei procedimenti relativi alle ‘Strutture sociali’””.

Motivazione

Dopo l’ultima revisione della DGR 940/2020, avvenuta con la DGR 1265/2023, applicando la normativa in questione, sono emerse le esigenze e criticità sotto elencate a fronte delle quali si ritiene necessario provvedere come segue.

1. Le comunità previste e disciplinate dal manuale delle strutture sociali, finalizzate a dare ospitalità ed assistenza alle donne vittime di violenza, sono piccole comunità a carattere familiare con una capacità ricettiva massima di 10 posti.

Il manuale attualmente prevede che per tali tipologie di comunità: “sono presenti servizi igienici in numero di almeno 1 ogni 4 persone e 2 per un numero superiore di ospiti, accessibili a persone con disabilità motoria”. Quindi, secondo l’attuale formulazione letterale del requisito di cui trattasi, si dovrebbe ritenere che tutti i bagni presenti all’interno delle comunità in questione debbano essere attrezzati per la non autosufficienza, il che appare eccessivo sia in considerazione della tipologia di utenza che viene ospitata queste comunità e sia in relazione alle previsioni normative contenuto nello stesso manuale in relazione a tipologie similari di comunità, per le quali non si prevedono requisiti così stringenti. Si ritiene pertanto, secondo un’interpretazione coerente con le effettive esigenze che si possono presentare all’interno delle comunità in parola, che il requisito vada riformulato prevedendo 1 servizio igienico ogni 4 persone, di cui 1 soltanto anche accessibile a persone con disabilità motoria. Ciò appare anche in linea con le esigenze rappresentate dagli enti gestori di questa tipologia di comunità che diversamente si vedrebbero costretti ad affrontare oneri economici per la realizzazione di tanti bagni attrezzati per la disabilità che rimarrebbero in gran parte non necessari.

2. Con la DGR 1265/2013 si prevedeva espressamente l’innalzamento della capacità ricettiva delle “comunità alloggio per anziani autosufficienti” da 6 a 8 unità. Tale aggiornamento veniva inserito nella parte generale della scheda (vedasi pag. 14, dell’allegato “A” della citata DGR, paragrafo “capacità ricettiva e tipo di organizzazione”, prima riga), ma non veniva inserito nella relativa tabella recante i “requisiti minimi strutturali” (vedasi pag. 15, requisito 4, tabella “requisiti minimi strutturali”). Si rende pertanto necessario provvedere all’aggiornamento anche della tabella citata.

3. In riferimento alle diverse tipologie di strutture sociali il manuale prevede il relativo dimensionamento, stabilendone la capacità ricettiva massima. L’attuale formulazione letterale



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

della norma in riferimento a tale dimensionamento appare troppo rigida e stringente, tanto da non consentire in casi particolari e per specifiche e motivate esigenze, anche un lieve scostamento rispetto al numero massimo di posti previsto. Per questo, sulla base anche di quanto rappresentato dagli enti gestori e dagli stessi Comuni, si ritiene opportuno stabilire che il numero massimo di posti autorizzabile debba poter essere anche suscettibile di lievi scostamenti laddove, per documentate e motivate esigenze, se ne presenti la necessità. Si propone pertanto di inserire, per ciascuna struttura, la locuzione “di norma” accanto alla previsione del numero massimo di posti autorizzabili.

Con DGR n. 1136 del 22 luglio 2024 è stato richiesto il parere della Commissione consiliare competente.

La Commissione ha espresso il proprio parere n. 189 /2024 in data 30 luglio 2024.

In particolare la Commissione ha espresso il proprio parere favorevole con l'indicazione che la Giunta regionale, in riferimento alla locuzione “di norma” di cui al precedente punto 3, stabilisse anche la percentuale massima di scostamento in eccesso rispetto alla capacità ricettiva già stabilita per ogni tipologia di struttura con la citata DGR 1265/2023.

Ritenuta opportuna e condivisibile l'osservazione della Commissione, si propone che la percentuale di scostamento massimo rispetto alla capacità ricettiva già stabilita per ogni tipologia di struttura con la citata DGR 1265/2023, sia pari al 20%, laddove, per documentate e motivate esigenze, se ne presenti la necessità. Tale modifica viene riportata in ogni scheda dell'Allegato “A” alla presente.

Esito dell'istruttoria

Per quanto sopra illustrato si propone di adottare il presente atto.

Il sottoscritto, in relazione alla presente deliberazione, dichiara, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014.

Il responsabile del procedimento
Leonardo Mazzaferri

Documento informatico firmato digitalmente



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

**PARERE DEL DIRIGENTE AD INTERIM DEL
SETTORE INCLUSIONE SOCIALE E STRUTTURE SOCIALI**

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione.

Attesta, altresì, che dalla presente deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico del bilancio regionale.

Il sottoscritto, in relazione alla presente deliberazione, dichiara, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014.

Il dirigente ad interim del Settore
Maria Elena Tartari

Documento informatico firmato digitalmente

VISTO DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE POLITICHE SOCIALI

Il sottoscritto, considerato il documento istruttorio e il parere reso dal dirigente ad interim del "Settore Inclusione Sociale e Strutture Sociali", ai sensi dell'articolo 4, comma 5, della LR n. 18/2021, appone il proprio "Visto".

Il dirigente della Direzione
Maria Elena Tartari

Documento informatico firmato digitalmente

**PROPOSTA DEL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE**

Il sottoscritto propone alla Giunta regionale l'adozione della presente deliberazione.

Dichiara, altresì, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014.

Il direttore del Dipartimento
Roberta Maestri

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI

ALLEGATO A

